SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1118/2019

UDIENZA DEL

18/09/2020 ore 11:30

N° 550/3/20

PRONUNCIATA IL: 18/09/20

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20/11/20

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **LATINA** SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	DI RUBERTO	RAFFAELE	Presidente
☐	PORTARO	ANTONINO	Relatore
☐	PANDOLFI	CATELLO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1118/2019
  depositato il 30/10/2019

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 5720199010793989 IVA-ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 5720199010793989 REGISTRO
  contro:

AG.ENT. - RISCOSSIONE - LATINA
SS MONTI LEPINI 04100 LATINA

proposto dal ricorrente:
CARDOSI UGO
VIA 24 MAGGIO 04100 LATINA LT

difeso da:
CARDOSI UGO
VIALE PETRARCA 04100 LATINA LT

USO RICERCA E STUDI DIRITTOITALIANO.COM

MEF Dipartimento delle Finanze

FATTO Ricorso Ruolo 1118/2020

Il Sig. Carodi Ugo, come in atti generalizzata, proponeva ricorso RGR n.1118/2020, contro Agenzia delle entrate- riscossione- di Latina, avverso intimazione di pagamento n. 0570199010793989/000 di Euro 21.656,30, notificato a mezzo Pec in data 11.10.2019 per mancato pagamento di n. 4 cartelle.

Il ricorrente eccepisce:

1)Il diritto di credito sotteso alla cartella n. 05720180024495849000 notificato il 13/11/2018 di Euro 20.528,57 era interessato da prescrizione o decadenza.

2) Nel termine di gg 22° di cui all'art 1 comma 540 Legge 228/2012 non perveniva la comunicazione da parte dell'Ente impositore, e pertanto la pretesa tributaria è annullata e si chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e con essa la cartella di pagamento.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La Commissione esaminati gli atti osserva.

Il ricorrente inviava all'Ente di riscossione, con PEC del 11.01.2019, la dichiarazione ex art 1 comma 538 Legge 228/2012 con cui evidenziava che il diritto di credito sotteso alla cartella n. 05720180024495849000 era interessato da prescrizione o decadenza.

A tale dichiarazione pur inviata entro i 60 giorni previsti, non perveniva la comunicazione da parte dell'Ente impositore nel termine di 220 giorni di cui all'art 1, comma 539 e 540Legge 228/2012.

Al riguardo, la norma sopra citata espressamente prevede che trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della richiesta di sospensione, senza che l'ente creditore, verificata la regolarità della documentazione fornita dal contribuente, abbia comunicato l'esito positivo o negativo delle verifiche al contribuente, la pretesa tributaria viene meno".

Precisamente, il Legislatore con l'art. 1, comma 537-546, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013), ha previsto espressamente:

1)la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di semplice presentazione di apposita dichiarazione del contribuente, dell'art. 1, comma 537-546 della Legge di Stabilità del 2013;

2)l'estinzione del credito del Fisco in caso di inerzia dell'Ente creditore a comunicare, nei 220 giorni, al contribuente l'infondatezza, oppure la fondatezza, delle ragioni invocate nella dichiarazione dell'art. 1, comma 537-546 della Legge di Stabilità del 2013.

Tale norma prevede all'art. 1, comma 540: "In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata

USO RIGOROSAMENTE STUDI DIRITTOITALIANO.COM

MEF Dipartimento delle Finanze

trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto".

La Commissione ritiene di accogliere il ricorso con l'annullamento della cartella suindicata e dell'intimazione di pagamento impugnata. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Nulla per le spese.

Latina: 18 /09/2020

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

USO RICERCA E STUDI
DIRITTOITALIANO.COM